

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 119

N. 1/2010

ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
\_\_\_\_\_

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 15/06/2010

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 13/07/2010

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE**

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Cartografia regionale
- Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
- Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 6 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
- Art. 7 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 8 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 9 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale
- Art. 10 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
- Art. 11 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
- Art. 12 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
- Art. 13 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
- Art. 14 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009)

- Art. 15 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
- Art. 16 Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
- Art. 17 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 18 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 19 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 20 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 21 Edilizia universitaria
- Art. 22 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 23 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 24 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 25 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
- Art. 26 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
- Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
- Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
- Art. 29 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
- Art. 30 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995
- Art. 31 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
- Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

- Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
- Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
- Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
- Art. 36 Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
- Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
- Art. 38 Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
- Art. 39 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
- Art. 40 Copertura finanziaria
- Art. 41 Entrata in vigore

Art. 1  
Automazione e manutenzione  
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- |                 |      |              |
|-----------------|------|--------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.321.314,05 |
| 2011:           | Euro | 2.212.440,16 |
| 2012:           | Euro | 392.175,76;  |
- b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)";
- |                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.371.170,00  |
| 2011:           | Euro | 5.768.032,31; |
- c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- |                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 5.205.272,04  |
| 2011:           | Euro | 9.200.709,67  |
| 2012:           | Euro | 8.035.000,00. |

Art. 2  
Cartografia regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro

100.000,00, a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia.

#### Art. 3

##### Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

#### Art. 4

##### Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.
2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.

#### Art. 5

##### Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente

alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

- a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
- Esercizio 2010: Euro 500.000,00."

#### Art. 6

##### Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

#### Art. 7

##### Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo *start-up* di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali

Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00."

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole "al comma 2" sono sostituite ogni volta dalle parole "ai commi 2 e 2 bis".

#### Art. 8

##### Organizzazione turistica regionale.

##### Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

#### Art. 9

##### Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

#### Art. 10

##### Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.

1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale.

#### Art. 11

##### Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa



1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

#### Art. 12

##### Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 – Programmi di riqualificazione urbana.

#### Art. 13

##### Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050, nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

#### Art. 14

##### Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

“b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resi necessari a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2010: Euro 4.000.000,00;

c) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”

Esercizio 2010: Euro 5.000.000,00.”.

#### Art. 15

Oneri derivanti dalla partecipazione  
della Regione Emilia-Romagna alla Società per  
azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” - Forlì

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

#### Art. 16

Interventi del “Sistema Emilia-Romagna”  
nel territorio della Regione Abruzzo  
colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza

sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.

#### Art. 17

##### Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

#### Art. 18

##### Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010.

#### Art. 19

##### Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 31

##### Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre

1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"  
Euro 3.620.512,00;
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"  
Euro 19.800.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"  
Euro 12.579.488,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120  
Euro 98.421,60;
- b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120  
Euro 2.326.300,69;
- c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502) - Mezzi statali” – U.P.B. 1.5.1.2.18110  
Euro 26.864,91.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"  
Euro 1.901.579,18;
- b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502)"  
Euro 571.680,68.”.

#### Art. 20

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali  
per interventi su immobili, strutture e aree  
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari  
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 39

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali  
per interventi su immobili, strutture e aree  
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.”.

Art. 21  
Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 22  
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva  
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi  
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

“1) Cap. 75763 "Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali  
Euro 10.436.935,00.”.

Art. 23  
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 24  
Recupero e restauro di immobili  
di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul

Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 25

Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Art. 26

Trasferimento all'esercizio 2010  
delle autorizzazioni di spesa relative al 2009  
finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del 2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano complessivamente a Euro 300.895.613,38.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1 )	2698	1.2.3.3.4420	-	444.640,61
2 )	2701	1.2.3.3.4420	-	274.000,00
3 )	2708	1.2.3.3.4420	-	6.974,59
4 )	2775	1.2.3.3.4420	-	1.954.416,80

5 )	3455	1.2.2.3.3100	+	141.324,03
6 )	3840	1.2.1.3.1510	+	57.269,28
7 )	3850	1.2.3.3.4440	+	47.837,38
8 )	3905	1.2.1.3.1500	-	141.180,65
9 )	3910	1.2.1.3.1510	+	7.367,36
10 )	3925	1.2.1.3.1520	+	1.350.220,96
11 )	3937	1.2.1.3.1510	-	1.611.645,13
12 )	4270	1.2.1.3.1600	-	14.800,00
13 )	4339	1.2.1.3.1611	+	18.720,72
14 )	16332	1.3.1.3.6300	+	102.245,57
15 )	16400	1.3.1.3.6300	-	1.422.320,45
16 )	23028	1.3.2.3.8300	-	9.500.000,00
17 )	23419	1.3.2.3.8350	-	68.936,06
18 )	25525	1.3.3.3.10010	-	918.230,45
19 )	30640	1.4.1.3.12630	-	861.287,08
20 )	30885	1.4.1.3.12620	-	154.937,07
21 )	31110	1.4.1.3.12650	-	3.862.637,99
22 )	32097	1.4.1.3.12735	+	2.263.157,06
23 )	32116	1.4.1.3.12820	-	1.500.000,00
24 )	32123	1.4.1.3.12820	-	1.200.000,00
25 )	35305	1.4.2.3.14000	-	1.000.000,00
26 )	36188	1.4.2.3.14062	-	353.928,39
27 )	37250	1.4.2.3.14170	-	163.600,00
28 )	37374	1.4.2.3.14220	-	410.000,00
29 )	37378	1.4.2.3.14223	+	92.525,00
30 )	37385	1.4.2.3.14223	+	251.158,20
31 )	38027	1.4.2.3.14310	-	500.759,91
32 )	39050	1.4.2.3.14500	+	228.053,06
33 )	39220	1.4.2.3.14500	-	158.889,08
34 )	39360	1.4.2.3.14555	-	426.527,02
35 )	41995	1.4.3.3.15820	-	585.910,24
36 )	43027	1.4.3.3.16000	-	119.682,38
37 )	43270	1.4.3.3.16010	+	507.022,39
38 )	43672	1.4.3.3.16501	-	15.975.315,20
39 )	45175	1.4.3.3.16200	-	7.037.888,53
40 )	45177	1.4.3.3.16200	-	742.000,00
41 )	45184	1.4.3.3.16200	-	2.600.000,00
42 )	46125	1.4.3.3.16600	-	1.000.000,00
43 )	47114	1.4.4.3.17400	-	89.316,79
44 )	48050	1.4.4.3.17450	-	2.133.423,07
45 )	57680	1.5.2.3.21060	+	101.252,21
46 )	65714	1.5.1.3.19050	-	33.569,69
47 )	65717	1.5.1.3.19050	-	525.000,00
48 )	65770	1.5.1.3.19070	-	6.345.000,00
49 )	70678	1.6.5.3.27500	-	224.397,55
50 )	70718	1.6.5.3.27520	-	3.603.488,09
51 )	71572	1.6.5.3.27540	-	376.543,27



52 )	73060	1.6.2.3.23500	+	98.926,88
53 )	73140	1.6.3.3.24510	+	300.000,00
54 )	78410	1.4.2.3.14384	-	128,95
55 )	78705	1.6.6.3.28500	-	562.110,81

#### Art. 27

##### Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le parole “, ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.”.

#### Art. 28

##### Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:

“d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;”.

#### Art. 29

##### Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:

“1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.”.

#### Art. 30

##### Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole: "nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

#### Art. 31

##### Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa."

#### Art. 32

##### Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:

"3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.".

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, le parole "precedente art. 26" sono sostituite dalle parole "precedenti articoli 26 e 5".

#### Art. 33

##### Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica

regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.”.

#### Art. 34

##### Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.”.

#### Art. 35

##### Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.”.

#### Art. 37

##### Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole “a decorrere dal terzo anno successivo” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal quarto anno successivo”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “nel biennio 2009-2010” sono sostituite dalle parole “nel triennio 2009-2011”.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2011”.

#### Art. 38

##### Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.”.

#### Art. 39

##### Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:

"Art. 41 bis  
Sanzioni

1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:

a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;

b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.

4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi."

#### Art. 40 Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

#### Art. 41 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## IX LEGISLATURA

OGGETTO: 119  
OGGETTO: 120

N. 1/bis  
N. 2/bis

---

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

## "BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

- 119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale:  
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
- 120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale:  
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

**RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIANO VECCHI**  
**RELATORE DELLA COMMISSIONE**

## RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIANO VECCHI Relatore della Commissione

### RELAZIONE

#### Premessa

L'ordinamento contabile, disciplinato con la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, assegna all'assestamento di bilancio le funzioni di: aggiornare i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario sulla base delle definitive risultanze contabili dell'esercizio precedente. Perciò si procede, su tale base, a rideterminare i valori della giacenza di cassa, del risultato di amministrazione e dei residui attivi e passivi. I risultati conseguiti nel 2009 saranno compiutamente analizzati in occasione della relazione annuale sul Rendiconto generale della Regione.

Nell'ambito dei lavori preparatori alla adozione dei provvedimenti, oggi in esame, come la commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna abbiamo voluto convocare l'udienza conoscitiva per conoscere gli orientamenti e le valutazioni dei rappresentanti della società civile e delle categorie economiche sia rispetto all'assestamento del bilancio della Regione che per quanto riguarda le priorità da seguire nelle politiche del nostro territorio.

Il confronto con la società civile è per noi sostanza del nostro modo di concepire la politica al servizio dell'interesse comune. Si tratta di meglio definire gli obiettivi politici ma anche di valutare la corrispondenza tra gli strumenti a disposizione con i risultati concreti dell'azione di governo.

Questa discussione – sul completamento del bilancio regionale per il 2010 – avviene mentre, a livello nazionale, si sta discutendo di una “manovra” finanziaria che – se non modificata – rischia di modificare la “Costituzione reale” del Paese, espropriando le Regioni e il sistema delle Autonomie Locali delle risorse per assolvere ai compiti che sono loro assegnati. Per l'Emilia-Romagna – allo stato delle cose – si tratterebbe di un taglio, per il 2011, di oltre 650 milioni di Euro, quasi il 25% del bilancio extra-sanitario.

Se così fosse gli scenari futuri sarebbero inediti ed inquietanti.

Pieno sostegno va all'iniziativa, promossa unitariamente dai Presidenti di tutte le Regioni italiane, per cambiare profondamente una manovra ingiusta ed iniqua che va, peraltro, in direzione opposta ad un federalismo che rischia di soccombere prima di vedere la luce.

Vale la pena ricordare che la manovra di assestamento si inserisce nel più ampio quadro della finanza regionale determinato dal bilancio di previsione 2010, le cui cifre ammontano a **entrate e spese per 14.111,2 milioni di euro**. Il quale è teso a sostenere il sistema Emilia-Romagna per l'uscita dalla crisi e a creare le basi per la ripresa, che salvaguardi i posti di lavoro, la qualità

ambientale e sociale e lo sviluppo della società regionale come realtà moderna e socialmente coesa.

L'assestamento del bilancio 2010, pari a circa 210 milioni di euro, pone al centro dell'attenzione una valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'anno, e un momento di attenzione alla gestione del bilancio stesso, mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo prefissati. Infatti, attraverso l'assestamento, vengono aggiornati i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario.

L'assestamento non può essere considerato solamente come mero fatto tecnico di aggiornamento dei dati derivanti dal conto consuntivo, ma rappresenta anche un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'anno e di rinnovata attenzione alla gestione del bilancio mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo prefissati. Attraverso l'assestamento, quindi, debbono essere operate quelle rettifiche e quelle integrazioni, alle previsioni delle entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, aggiornando i profili finanziari delle politiche da perseguire, in coerenza dei mutamenti del quadro delle risorse disponibili. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa sono riviste alla luce del quadro di riferimento, tenendo conto anche della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata. Le previsioni di cassa tengono conto, in particolare, degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

In tale contesto l'assestamento esplica, di conseguenza, anche una funzione di adeguamento nel corso della gestione e si pone come componente della manovra di bilancio, essendo chiamato a svolgere una funzione ricognitiva delle tendenze in atto.

### **La situazione dell'economia nazionale e regionale**

La manovra di assestamento al bilancio si sviluppa in un momento particolarmente difficile per l'economia italiana, a causa della crisi economica internazionale.

Sono centinaia di migliaia le imprese che denunciano la riduzione di ordini e commesse. A livello nazionale il ricorso alla cassa integrazione è 10 volte più alto di due anni fa; la disoccupazione sfiora ormai il 9% e supera il 28% tra chi ha meno di 30 anni, per di più l'Italia continua ad avere più bassi livelli di occupazione femminile.

Per non parlare di quei tantissimi giovani che perdono anche quel lavoro precario o a termine che faticosamente avevano trovato, dopo lunghe e umilianti attese. Risulta evidente quanto sia irresponsabile e propagandistico, come fa il



Governo, far credere ogni giorno agli italiani che la crisi sia ormai alle nostre spalle.

Basti pensare che nel 2009 a **livello nazionale** diversi sono stati gli **indicatori negativi**, come evidenziato anche dalla relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia, presentata il 31 maggio 2010:

- Il PIL ha segnato una contrazione del 5 per cento, la più marcata del dopoguerra.
- Si è arrestata la flessione del terziario.
- È proseguita, pur attenuandosi, la flessione delle costruzioni.
- L'inflazione è calata su valori storicamente bassi, allo 0,8 per cento nella media del 2009 (dal 3,3 dell'anno precedente), vi ha contribuito soprattutto la forte decelerazione dei prezzi dei beni e dei servizi importati.
- l'occupazione si è ridotta di 815.000 unità (da aprile 2008 a marzo 2010). Il tasso di disoccupazione ha raggiunto nel marzo di quest'anno l'8,8 per cento, ritornando sui livelli del 2001.

Non serve coltivare illusioni e fare giochi di prestigio. Quel che serve sono politiche concrete anticrisi: un accesso più facile al credito bancario per le imprese; sostegni alle aziende per aiutarle a investire e esportare: apertura di cantieri di opere pubbliche. Al nostro paese serve un piano straordinario per l'inserimento dei giovani al lavoro, un sistema di tutele per tutti i lavoratori a rischio oltre che incentivi per favorire i consumi. Infine, ma non ultime, misure a favore dei redditi delle famiglie, a partire da pensioni e salari più bassi.

Sono misure prese da tempo e con efficacia in altri paesi e che bisogna adottare anche in Italia, battendosi contro l'immobilismo del Governo. Solo così, rimettendo in moto l'economia del paese sarà possibile restituire dignità e certezza al lavoro di ogni persona.

Nel secondo semestre si è avviata una moderata ripresa, soprattutto a seguito del graduale miglioramento delle esportazioni, sospinte dall'aumento degli scambi internazionali. Nello stesso periodo il settore industriale è tornato a crescere, recuperando però solo in piccola parte il calo subito durante la recessione.

Il clima di fiducia dei consumatori è tornato a peggiorare, riflettendo le accresciute preoccupazioni sulla situazione economica e sulle prospettive del mercato del lavoro.

Sulla base delle stime preliminari pubblicate dall'Istat, nel primo trimestre 2010 il PIL è cresciuto dello 0,5 per cento sul periodo precedente. In marzo e aprile le inchieste qualitative presso le imprese hanno rilevato opinioni più favorevoli sulla situazione economica generale. È aumentato il portafoglio degli ordini manifatturieri, soprattutto di fonte estera; ne ha tratto beneficio l'attività industriale, in moderato recupero.

Secondo **Unioncamere Emilia-Romagna**, i **primi dati** relativi al **2010** sembrano confermare che la crisi sia ancora lontana da una sua conclusione. La

**cassa integrazione** guadagni nel primo trimestre 2010 ha registrato una **crescita del 384%** rispetto allo stesso periodo del 2009 che pur era già pesantemente negativo. In particolare, la **cassa integrazione straordinaria** ha registrato un **aumento del 1424%**, ad indicare lo stato di forte difficoltà che sta interessando numerose imprese regionali.

I dati Istat sulle forze lavoro indicano che **in Emilia-Romagna l'occupazione** nel corso del 2009 è **diminuita dell'1,2 per cento** (in Italia la flessione è stata dell'1,6 per cento). I **disoccupati sono aumentati di 33mila unità**, arrivando a sfiorare quota centomila; il tasso di disoccupazione è passato dal 3,2 per cento del 2008 al 4,8 per cento del 2009, si conferma comunque la Regione Emilia-Romagna come la regione a più alto tasso di occupazione.

Oltre alla cassa integrazione guadagni, un altro aspetto che ha caratterizzato negativamente questa fase congiunturale è stato l'andamento delle esportazioni, con una forte contrazione del comparto metalmeccanico. Nel mese di gennaio 2010, ultimo dato disponibile, è proseguita la flessione, con una diminuzione del 6,3 per cento delle esportazioni rispetto a gennaio 2009. E' in crescita il numero delle imprese esportatrici; molte aziende, anche di piccole dimensioni, nel tentativo di trovare nuovi sbocchi commerciali si stanno affacciando per la prima volta sui mercati esteri, realizzando fuori dai confini nazionali piccole quote di fatturato.

La grave situazione congiunturale determina sulla finanza pubblica, da un lato, una forte flessione delle entrate tributarie e, dall'altro, l'esigenza di incrementare le risorse a favore dei ceti sociali più colpiti dall'andamento occupazionale.

Si deve registrare negativamente, in questo contesto, il permanere di vincoli imposti dal patto di stabilità interno che, di fatto, limitano fortemente la possibilità di interventi anticiclici, particolarmente riferibili all'impossibilità di procedere all'incremento delle spese per gli investimenti ed al rispetto dei tempi nei pagamenti ai fornitori.

### **Le norme finanziarie dello Stato per il 2010: le disposizioni di maggior rilievo per la finanza regionale**

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con la legge regionale n. 25 del 22 dicembre 2009, è stato predisposto sulla base della situazione a legislazione vigente; ciò rende necessaria una ricognizione degli accadimenti legislativi e finanziari intervenuti in questo arco temporale, al fine di adeguare le poste di entrata e di spesa a seguito anche delle disposizioni normative statali intervenute nel frattempo. Ci si riferisce, in particolare, a quelle recate dalla Legge finanziaria dello Stato per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191), anche se le basi della manovra di finanza pubblica per il 2010, sono state poste nell'estate del 2008 con l'approvazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato successivamente dai c.d. "decreti anticrisi".

La più importante disposizione della legge finanziaria per il 2010 per la finanza regionale è l'attuazione dell'Intesa in materia sanitaria, Patto per la salute, per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, in funzione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza. Sono state garantite risorse aggiuntive per 1.600 milioni di euro per il 2010 (anno 2009, 104.600 milioni di euro), 1.719 milioni di euro per l'anno 2011 e un incremento pari al 2,8% nel 2012. Il triennio 2010-2012 per la sanità regionale resta comunque difficile in quanto il trend di crescita annua del finanziamento è inferiore rispetto a quello tendenziale e a quello reale dei costi registrato in questi anni.

Per quanto concerne il piano degli investimenti di edilizia sanitaria, sono stati riattivati i finanziamenti per gli investimenti in sanità, con un incremento di risorse pari a 4,7 miliardi per il triennio 2010-2012 e un ampliamento delle disponibilità complessive dell'art. 20 legge 67/88 aumentando le risorse da 23 a 24 miliardi e destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito la loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi di programma.

Con la legge finanziaria 2010 è stato ricostituito, per l'anno 2010, per 400 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali al bilancio regionale, con la legge finanziaria 2010 sono stati ridotti i finanziamenti in materia di politiche sociali, e, in particolare: il fondo per le politiche sociali, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione.

La disciplina in materia di Patto di stabilità per l'anno 2010 è dettata dall'art. 77 ter del DL 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2009, che prevede un incremento dell'1% rispetto all'obiettivo programmatico fissato per l'anno 2009. La Regione sarà pertanto vincolata anche quest'anno ad una attenta gestione delle spese, considerando che la più consistente componente di spesa esclusa dalle limitazioni del patto è quella sanitaria. Sono previste sanzioni particolarmente gravose in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno: la non possibilità di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il sistema di finanziamento delle Regioni, dopo otto anni dall'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, in forza della legge costituzionale n. 3/2001 e dopo un periodo di studio e sperimentazione e la formulazione di proposte di legge già nel corso della precedente legislatura, sarà profondamente modificato dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ma, ancora per il 2010, sarà

disciplinato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fino alla completa attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. I decreti legislativi attuativi della sopracitata legge delega, che definiranno il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, verranno emanati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2010, ha approvato il primo decreto attuativo dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo demaniale.

### **L'assestamento al bilancio regionale per l'esercizio 2010**

L'assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012 è stato elaborato nel rispetto del contesto sopra enunciato e, pertanto, non può che confermare la rigorosa impostazione tenuta nella predisposizione del bilancio di previsione. Inoltre, essendo strumento della programmazione finanziaria, è chiamato a svolgere anche una funzione propositiva attenta e allineata con tutte le disposizioni in materia finanziaria.

Alla luce delle chiusure contabili dell'esercizio 2009, così come definite dalle determinazioni n. 4207 e n. 4208 del 23 aprile 2010, si evidenziano i seguenti risultati:

- i residui attivi (ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che lo Stato non ha trasferito i finanziamenti spettanti alle Regioni per cassa, con riferimento alle voci più consistenti di entrata dei bilanci regionali), previsti in Euro 12.184.821.983,12 sono rideterminati in Euro 10.931.463.715,27 con una **diminuzione di Euro 1.253.358.267,85**. Questo fenomeno, oltre che causare la formazione di residui attivi (crediti della Regione verso lo Stato), comporta evidenti conseguenze anche sotto il profilo della capacità di spesa (pagamenti) delle Regioni, che devono gravarsi di una pesante attività gestionale (in quanto la situazione della liquidità di cassa deve essere quotidianamente monitorata), anche per tenere conto delle esigenze dei propri creditori
- i residui passivi, previsti in Euro 7.196.919.063,75 sono rideterminati in Euro 9.585.358.320,18 con **aumento di Euro 2.388.439.256,43**; (l'aumento rilevato per i residui passivi si riferisce ai residui delle partite di giro, per la restituzione allo Stato dell'anticipazione sanitaria, per i quali si è modificato l'istituto della perenzione amministrativa).
- il fondo iniziale di cassa stimato in Euro 336.452.340,86 invece risulta di **Euro 500.230.981,57** (Nonostante la pesante situazione della liquidità, condizionata, da un lato, dai rilevanti crediti che la Regione vanta nei confronti dello Stato e che ancora oggi superano 1,5 miliardi di euro, e dall'altro, dalla modifica al sistema di Tesoreria Unica apportato dall'art. 77 quater del decreto legge 112/2008, è stata disposta una anticipazione straordinaria di cassa per 250 milioni di

euro a favore delle aziende del sistema sanitario regionale allo scopo di contenere i tempi medi di pagamento ai fornitori di beni e servizi entro 200 giorni)

- Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza sono state riviste alla luce del quadro economico-finanziario di riferimento, anche tenendo conto della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata che, tuttavia, registra un perdurante ed elevato margine di incertezza, con riferimento sia alle entrate proprie sia a quelle spettanti sulla base del D.lgs.56/2000. L'incertezza sulle previsioni di entrata è da imputarsi anche alle scelte del legislatore nazionale, con le manovre finanziarie, di intervenire sulle basi imponibili dei più consistenti tributi regionali. Le previsioni di cassa, per quanto concerne le entrate, sono state rimodulate sulla base della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.
- l'avanzo di amministrazione, inizialmente previsto in Euro 7.191.355.260,23 risulta rideterminato in Euro 3.647.336.376,66 con una **diminuzione di Euro 3.544.018.883,57**.

Per rispondere all'attuale situazione di crisi servono scelte di medio e lungo periodo capaci di affrontare in modo adeguato i grandi cambiamenti in atto, attrezzandosi per quella che sarà l'economia del futuro. Con questa direzione di marcia, nel maggio del 2009 la Regione ha sottoscritto con le istituzioni e le parti sociali un Patto contro la crisi, decidendo di investire sulle capacità e le competenze delle persone, per mantenere il livello competitivo dell'economia regionale e la coesione sociale, nel presupposto che competitività e coesione sociale si rafforzano vicendevolmente e quindi salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, occupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, allo scopo di individuare e promuovere concretamente le scelte per rilanciare una nuova fase di sviluppo, ancora più equa e solidale.

Con l'assestamento del bilancio 2010 si è provveduto ad assicurare finanziamenti volti a rispettare gli impegni politici assunti nei documenti e nelle occasioni precedenti. I principi ispiratori possono essere così sintetizzati: contenimento delle spese di funzionamento e individuazione di scelte volte a massimizzare e porre in sinergia tra loro le risorse da destinare al perseguimento delle politiche istituzionali dell'ente.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento della macchina regionale si è proceduto al riordino, alla razionalizzazione e al contenimento, nonostante le complessità ed i vincoli insiti nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. Le riduzioni, nell'ordine del 20-25% rispetto al bilancio 2009, si sono concentrate, in particolare, su alcune voci riferite a:

Capitolo	Descrizione	Stanziato 2009	Stanziato 2010 dopo manovra di assestamento	Riduzione	
750	Spese di rappresentanza	196.175,00	156.940,00	-20%	
2100	Spese per studi e consulenze	1.140.000,00	880.000,00	-23%	
4000	Spese per l'esternalizzazione di servizi	668.000,00	220.000,00	-67%	
4430	Spese per attività di comunicazione	5.670.000,00	4.530.000,00	-20%	
4480	Spese per l'organizzazione o la partecipazione a convegni e congressi e manifestazioni di rappresentanza	700.000,00	550.000,00	-21%	
4485	Contributi a enti e associazioni per iniziative relative all'organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni di rappresentanza	1.300.000,00	1.040.000,00	-20%	
5040	Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco autovetture	1.600.000,00	1.474.000,00	-8%	la riduzione del 20% è sulla spesa per noleggio con conducente (autoblu)

Inoltre, con l'art. 28 della legge finanziaria sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995, abrogando quelle disposizioni che introducevano le indennità di missione per i consiglieri regionali e gli assessori, da cui si attendono ulteriori riduzioni alle spese di funzionamento.

Le politiche di spesa, delineate nel bilancio di previsione, sono state integrate al fine di meglio corrispondere alle necessità di finanziamento delle decisioni programmatiche di legislatura e le variazioni proposte, che andranno ad incrementare le disponibilità di spesa sia corrente sia di investimento, evidenziano che le "scelte di qualità" effettuate, che si prefiggono di onorare gli impegni politici assunti, riconfermano e rafforzano gli indirizzi fondamentali del bilancio di previsione.

### **Gli obiettivi della manovra di assestamento**

La Regione ha posto per il 2010 in primo piano, in un contesto generale di difficoltà della finanza pubblica, gli interventi per vincere la battaglia in difesa dell'occupazione, finanziando gli ammortizzatori sociali posti a tutela del posto di lavoro, gli interventi a sostegno delle persone, delle famiglie, del lavoro e delle

imprese, per salvaguardare il sistema del welfare e dell'ambiente, attraverso lo sviluppo sostenibile.

Tre sono le priorità su cui la Regione propone di concentrare la propria azione ed i propri finanziamenti autonomi: interventi finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale, investimenti nel settore della green economy e interventi per la viabilità e per la messa in sicurezza del territorio, anche per fronteggiare i gravi fenomeni di dissesto causati dagli eventi atmosferici che nei recenti mesi hanno interessato la regione.

Per quanto riguarda la prima priorità, le linee d'intervento nell'azione politico-amministrativa della Regione riguardano:

60 milioni di Euro destinati a garantire il mantenimento dell'equilibrio della spesa del Servizio Sanitario come obiettivo prioritario di sistema, conservando comunque fermi i principi di qualità, adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni;

15 milioni di Euro a sostegno del programma di investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale;

7 milioni di euro per interventi nel campo dell'assistenza sociale, per garantire ai comuni la possibilità di rispondere tempestivamente ai bisogni dei propri cittadini. La crisi economica, infatti, ha prodotto un forte aumento di domanda di servizi alla persona da parte della popolazione, in particolare in relazione ai soggetti più deboli. Questa crescente pressione sui servizi garantiti dai comuni si accompagna ad una diminuita disponibilità complessiva di risorse a valere sui bilanci comunali, dovuta anche alla forte riduzione dei trasferimenti statali finalizzati al sostegno delle politiche sociali;

3,5 milioni di euro per la costruzione, l'acquisto e il restauro di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia;

1 milione di euro per il sostegno all'affitto delle famiglie economicamente disagiate, che si aggiungono a quanto già stanziato nel bilancio di previsione allo scopo di integrare il ridotto intervento statale su un settore su cui si rileva un preoccupante aggravarsi del disagio abitativo;

1 milione di euro per la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato a superare le emergenze abitative e per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate;

1,5 milioni di euro per azioni per la qualità del sistema scolastico, anche attraverso interventi per valorizzare l'autonomia delle scuole e sostenere i progetti innovativi;

1,2 milioni di euro per le borse di studio a studenti universitari;

4,66 milioni di euro per l'edilizia universitaria e l'acquisto di attrezzature e strutture per studenti universitari;

6 milioni di euro come misure specifiche per migliorare la competitività del sistema produttivo e per il sostegno alla qualificazione delle imprese attraverso la costruzione di reti di imprese e all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali anche in forma cooperativa e per la realizzazione di strutture per attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

3,5 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna per offrire un sostegno a uno dei settori portanti dell'economia italiana ed emiliano-romagnola, in un momento di così grave difficoltà per il Paese;

2 milioni di euro per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

Con l'assestamento al bilancio si procede inoltre all'attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di interventi in ambito urbano per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile, mediante l'utilizzo di fondi statali per 16,6 milioni di euro e di fondi regionali per 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda priorità, al fine di mantenere l'impegno assunto dalla regione con il bilancio 2010 di potenziare la green economy, nuova industria delle tecnologie, del risparmio energetico, dell'utilizzo di fonti rinnovabili e delle nuove forme per la produzione elettrica, sono previsti 12,2 milioni di euro per il potenziamento di investimenti specifici per la dotazione energetica delle aree, mediante impianti a fonti rinnovabili e la sperimentazione di moderni sistemi energetici territoriali presso gli edifici pubblici.

In relazione alla terza priorità individuata per la manovra di assestamento al bilancio, con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità del sistema ambientale garantendo la sicurezza del territorio, i principali interventi su cui si è concentrata l'azione della regione sono:

22,4 milioni di euro per interventi di ristrutturazione straordinaria delle strade, anche per le strade comunali e provinciali, danneggiate dagli eventi atmosferici;

5,3 milioni di euro per potenziare il sistema di protezione civile, anche per finanziare interventi indifferibili e urgenti;

5,3 milioni di euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio e per la difesa del suolo e della costa;

2,3 milioni di euro destinati ad interventi di prevenzione, tramite opere di sistemazione idrografica superficiale e di bonifica.

Con l'assestamento vengono inoltre destinati 4,6 milioni di euro di spese correnti e 4,5 milioni di euro di spese di investimento per il settore della cultura, dello sport e per i progetti per i giovani. La Regione, nella consapevolezza che la cultura e l'attenzione ai problemi delle giovani generazioni siano elementi imprescindibili di civiltà nonché elementi fondamentali del sistema economico e del welfare emiliano-romagnolo, ha mantenuto gli impegni che aveva assunto con gli operatori per far fronte alla attuale situazione del settore, caratterizzata da un generale decremento delle risorse finanziarie, sia ministeriali, sia degli enti locali.



Prosegue inoltre l'impegno della Regione per garantire a tutto il territorio l'accesso alla rete veloce internet grazie al piano telematico e per l'adeguamento del sistema informativo-informatico regionale nella prospettiva del rinnovamento e della razionalizzazione dell'informatizzazione interna. Per questi interventi con l'assestamento vengono destinati ulteriori 35,5 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

Le risorse complessivamente destinate all'agricoltura sono 3,80 milioni di euro destinate ad iniziative di promozione dei prodotti agricoli, anche per sostenere le agro biodiversità, a interventi per combattere le fitopatie e a prevenire i danni arrecabili alle produzioni agricole da interventi faunistico-venatori. Sono inoltre previste risorse destinate a contributi ai consorzi fidi per facilitare l'accesso al credito e il potenziamento degli interventi per la manutenzione delle opere di bonifica.

Mi preme poi sottolineare che attraverso la discussione svolta nella prima commissione sono state introdotte altre significative novità rispetto al testo di legge iniziale.

Si sono stanziati cento mila euro a favore del finanziamento della legge regionale 09 febbraio 2010, n. 3 norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, credo che questo impegno faccia onore alla nostra regione e penso sia fortemente condiviso anche dai nostri cittadini.

Per coordinare gli interventi della Regione e degli Enti Locali a sostegno della popolazione dell'Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di sostenere gli interventi per la realizzazione della centrale operativa del 118 all'Aquila e del Poliambulatorio a Villa S. Angelo, sono stanziati ulteriori 300 mila euro ad integrazione delle risorse già autorizzate nel 2009.

Con l'assestamento al bilancio vengono inoltre rese disponibili, per l'attuazione del Piano di azione ambientale regionale 2008-2010, 5 milioni di euro per contributi ad imprese per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale.

La legge 3 agosto 2009, n. 117 ha disposto il distacco di sette comuni della Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Gli interventi previsti dall'assestamento al bilancio 2010 tengono conto del mutato assetto regionale. Per gli interventi specifici sul territorio della Valmarecchia sono previsti: 1 milione di euro per progetti in materia turistica e di riqualificazione commerciale non finanziabili dalla regione Marche e 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della strada provinciale marecchiese.

La manovra di assestamento nel suo complesso, con riferimento specifico ai mezzi regionali propri, ammonta complessivamente a 214,2 milioni di euro circa, di cui 104,9 milioni per spese correnti e 109,3 milioni per le spese di investimento in conto capitale.

Pertanto, alla luce del parere positivo espresso dalla I Commissione in sede referente nella seduta del 13/07/2010, chiedo all'Assemblea legislativa di approvare l'Assestamento di bilancio per l'esercizio 2010 e la proposta di Legge Finanziaria ad esso collegata.